



| | | | |
|---|---------------|----------------------------------|--|
| Università degli Studi di Palermo | | Archivio Generale ALBO UFFICIALE | |
| Albo n. 70 | n. prot. 5235 | | |
| il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo dal 21/01/15 al 20/02/15 | | | |
| Il Responsabile <i>Così</i> | | | |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE CULTURA SERVIZI AGLI STUDENTI

SETTORE ORIENTAMENTO PROMOZIONE E PLACEMENT

U.O.B. 13 STUDENTI PART-TIME

| | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|--|
| Università degli studi di Palermo | | | |
| Tipologia 1 | Corsi 3 | Fascicolo | |
| N° 5039 | del | 21-01-2015 | |
| U.O.B. 13 | CC | Albano | |

Decreto n. 193/2015

IL RETTORE

Visto l'art. 13 della ex legge 390/91;

Visto l'art. 1 comma 3 della legge 240/2010 che recita: " Il Ministero nel rispetto delle competenze delle Regioni, provvede a valorizzare il merito, e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo pubblicato con decreto Rettorale n. 2644 del 19/06/2012;

Vista la delibera del C.d.A. del 23/11/2010 n. 36 che modifica i criteri di distribuzione del contingente degli studenti vincitori delle selezioni per "Attività di collaborazione a tempo parziale";

Visto il vigente regolamento per le "Attività a tempo parziale" di questo Ateneo approvato dal C.d.A. nella seduta del 21 giugno 1994 e modificato nella seduta del 24 settembre 2002, pubblicato all'Albo Ufficiale il 1 ottobre 2012 n. 335 prot. 51718;

Considerato che, tale regolamento tiene conto degli assetti organizzativi precedenti alla riforma degli organismi didattici di Ateneo;

Atteso che occorre predisporre modifiche che adeguino il superiore regolamento a detti nuovi assetti organizzativi;

Vista la delibera n. 161 del 25 novembre 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento per le "Attività di collaborazione a tempo parziale";

DECRETA

È emanato il seguente regolamento:

Regolamento "Attività di collaborazione a tempo parziale" (art. 13 L. 390/91, art. 11 D.L.vo 68/2012)

L'Università degli Studi di Palermo, in riferimento all'art. 13 della Legge 390/91 e all'art. 11 del D.L.vo 68/2012 che disciplinano, nell'ambito delle norme sul diritto agli studi universitari, l'attività a tempo parziale mediante forme di collaborazione con gli studenti, adotta il seguente regolamento, che verrà pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo dell'Ateneo.

Art. 1



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE CULTURA SERVIZI AGLI STUDENTI

SETTORE ORIENTAMENTO PROMOZIONE E PLACEMENT

U.O.B. 13 STUDENTI PART-TIME

L'Università degli Studi di Palermo intende attivare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con studenti iscritti in questo Ateneo, selezionati secondo criteri di seguito specificati.

Il rapporto di collaborazione, che non avrà alcun vincolo di subordinazione, non potrà superare un massimo di 150 ore per ciascun anno.

Il numero delle collaborazioni sarà determinato di anno in anno in base all'apposito stanziamento.

Art. 2

I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consistono nello svolgimento di attività di collaborazione nei servizi didattici, di tutoring tecnici e di biblioteca, con esclusione delle attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge 341/90, dello svolgimento degli esami, nonché della assunzione di responsabilità amministrative.

Le attività di collaborazione, connesse ai servizi resi dall'Università, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro nelle strutture universitarie.

Art. 3

Gli studenti selezionati, prima dell'inizio delle prestazioni, devono sottoscrivere il contratto di collaborazione e concordare il piano di lavoro con il responsabile della struttura interessata.

Le presenze devono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e l'impegno di studio, che devono conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell'attività dello studente.

Lo studente selezionato che debba rinunciare, per motivi personali, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, alla collaborazione in parola, può essere sostituito attingendo nella graduatoria nel rispetto del punteggio da ciascuno conseguito.

Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione decade automaticamente dall'incarico, con diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Art. 4

L'assegnazione delle predette forme di collaborazione dovrà essere effettuata sulla base di graduatorie annuali formulate secondo criteri di merito e di reddito, sulla base delle determinazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione concernente la suddivisione delle fasce di reddito per l'iscrizione all'Università.

Gli studenti:

- dovranno essere iscritti al secondo anno di corso e ad anni successivi e non oltre il primo anno fuori corso di qualsiasi corso di laurea triennale, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;

- dovranno avere superato:

- 30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno, 90 CFU se iscritti al 1° f.c. di una **laurea triennale**;
- 30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 1° f.c. di una **laurea magistrale**;
- 30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 se al 3° anno, 90 CFU se al 4° anno, 120 CFU se al 5° anno, 150 se al 6° anno o al 1° f.c. di una **laurea magistrale a ciclo unico**;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE CULTURA SERVIZI AGLI STUDENTI

SETTORE ORIENTAMENTO PROMOZIONE E PLACEMENT

U.O.B. 13 STUDENTI PART-TIME

- Dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la fascia di reddito di appartenenza, del proprio nucleo familiare, per l'iscrizione all'Università.

A parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate. Gli studenti, inoltre, non dovranno contemporaneamente avere instaurato con terzi rapporti di lavoro subordinato o altri rapporti di lavoro autonomo, né usufruire di borse di studio di qualsiasi provenienza.

Art. 5

Le prestazioni, oggetto delle forme di collaborazione come sopra elencate e nel limite massimo di 150 ore, comportano un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

L'onere derivante dal finanziamento delle collaborazioni in parola trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ateneo con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato.

L'Ateneo corrisponde il suddetto compenso a completamento della collaborazione, previa specifica richiesta degli interessati e previa verifica delle prestazioni effettuate, attraverso le attestazioni rilasciate dai responsabili delle strutture.

Art. 6

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

In ogni caso, le varie forme di collaborazione con gli studenti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi, ivi compresi quelli per borse e premi di studio.

Al termine del rapporto di collaborazione, ciascun responsabile della struttura predisporrà una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi, sull'efficacia dei servizi adempiuti e sul totale delle ore effettuate, che sarà determinante ai fini del pagamento del servizio reso.

Art. 7

La ripartizione dei posti di collaborazione viene così determinata: il 60% del contingente da ripartire viene assegnato alle Scuole, il 40% agli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

Il contingente assegnato alle Scuole viene ripartito ai Presidenti delle stesse tenuto conto del numero derivante dal rapporto tra il numero complessivo degli studenti iscritti all'Ateneo e quello degli iscritti alle singole Scuole.

I Presidenti delle Scuole provvederanno alla suddivisione del contingente assegnato, tenendo conto delle Strutture che fanno riferimento alla Scuola stessa (Dipartimenti, Biblioteche ecc.).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE CULTURA SERVIZI AGLI STUDENTI

SETTORE ORIENTAMENTO PROMOZIONE E PLACEMENT

U.O.B. 13 STUDENTI PART-TIME

Art. 8

Le domande di partecipazione alla selezione, in carta libera, devono essere indirizzate al Magnifico Rettore utilizzando il modulo all'uopo predisposto, entro il termine stabilito dall' avviso di selezione.

La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo dell'Ateneo e affissione presso l'Ufficio Studenti Part-Time.

Art. 9

Gli studenti risultati vincitori dovranno presentarsi, entro il termine previsto nell'avviso di selezione, presso l' U.O.B. 13 "Studenti Part-time" per sottoscrivere l'accettazione a svolgere l'attività di collaborazione.

In caso di mancata presentazione, lo studente decade dalla costituzione del rapporto e l'Ufficio procede con le chiamate facendo scorrere la graduatoria.

Art. 10

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa e all'avviso di selezione.

IL RETTORE

Prof. Roberto Lagalla